

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

VERBALE N. 02 del 29/11/2022

Alle ore 19,30 del giorno 29 del mese di Novembre 2022, presso la sede legale dell'Associazione di Via Simone da Corleone 18, Palermo, si riunisce in seduta straordinaria il Consiglio Direttivo dell'Associazione Libellula per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Modifiche statutarie**
- 2. Inserimento di altri due soci nel Consiglio Direttivo**
- 3. Varie ed eventuali;**

Alla seduta sono presenti:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Leonarda | AMELLA |
| 2. Valentina | MANGIARACINA |
| 3. Elena | NUGARA |
| 4. Francesca | GULINO |
| 5. Antonina | NOCERA |
| 6. Francesco | MANGIARACINA |
| 7. Oriella | NOTO |

Risulta assente giustificato il Sig. Lo Presti Giuseppe

Ritenuta valida la seduta si procede alla trattazione dei punti all'O.d.G.

1) Modifiche statutarie

Prende la parola la Presidente Leonarda Amella la quale dopo i saluti, comunica ai presenti che, a seguito della richiesta inoltrata dall'Associazione, per l'iscrizione al Runtts (Registro Nazionale del Terzo Settore) sono pervenute da parte dell'Ufficio Sicilia due notifiche che

invitano l'associazione ad adeguare lo Statuto al Decreto Legislativo 117/2017. Tale decreto prevede l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.....o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale....

Nello statuto manca altresì, il riferimento all' art.8 comma 2 CTS dove viene vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Inoltre, secondo l'art. 32 del Codice del Terzo Settore l'elenco dei soci delle organizzazioni di volontariato deve essere non inferiore a 7 persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, pertanto ai fini della definizione della pratica si ritiene necessario l'aggiunta di almeno n.2 soci

Per quanto su esposto la Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito a queste variazioni da apportare allo statuto, tutti i soci approvano all'unanimità tutte le variazioni statutarie.

Si dà mandato alla Presidente di provvedere alla registrazione del nuovo statuto dell'Associazione presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo.

Si passa all'esame del secondo punto all'Ordine del giorno:

2) Inserimento nel Consiglio Direttivo di n° 2 soci

I soci, dopo breve discussione, approva all'unanimità l'inserimento di altri 2 soci nel Direttivo e pertanto vengono nominati i Sig.ri:

1. Mangiaracina Francesco – nato a Menfi il 18/02/1949 C.F. MNGFNC49B18F126D - Consigliere;
2. Noto Oriella – nata ad Erice il 25/03/1984 C.F. NTORLL84C65D423U - Consigliere



Libellula

ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI LIBERI NEL MONDO

Si passa all'esame del terzo punto all'o.d.g.

3) Varie ed eventuali;

Non si sono rilevati altri argomenti degni di analisi e approvazione pertanto dichiarata chiusa la seduta si procede alla lettura del presente verbale che viene approvato all'unanimità alle ore 21.00

La Segretaria

(Antonina Nocera)

La Presidente

(Leonarda Amella)

I SOCI

Leonarda AMELLA

Valentina MANGIARACINA

Elena NUGARA

Francesca GULINO

Antonina NOCERA

Francesco MANGIARACINA

Oriella NOTO

Registrato a Bagheria il 05/12/2021
al n. 710 Serie 3
esatto € 000,00 originale 3

SEDE LEGALE: Via Simone da Corleone 18 - 90124 Palermo
Tel/Fax +39/0917375769 - +39/ 3450818798- Cod. fisc. 92007630848 -
E-mail: leonarda.amella@libero.it



IL FUNZIONARIO
Giannicola Fricano (*)
Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico Tedato



STATUTO

TITOLO I

ART. 1

E' costituita l'**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO** denominata:

"LIBELLULA"

più avanti chiamata per brevità "associazione", la cui durata è a tempo indeterminato.

ART. 2

La **SEDE** dell'Associazione è in Palermo, Via Simone da Corleone, 18 (ex Baglio Verdone

n°9/A.) Potranno essere istituite altrove sedi secondarie.

TITOLO II

ART. 3

L'Associazione è apolitica ed apartitica, **NON HA SCOPO DI LUCRO** anche indiretto e
persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e promozione umana.

L'Associazione ispirandosi agli articoli **1, 2 e 3** della legge quadro sul volontariato nazionale n.
266 del giorno **11 agosto 1991**, recepita dalla Regione Siciliana con legge regionale del 7
giugno 1994 n. 22. si propone l'attuazione delle seguenti **FINALITÀ**:

a) promuovere l'assistenza all'infanzia abbandonata, con particolare attenzione ai bambini
bisogiosi della nostra regione e ai bambini profughi di guerra di paesi comunitari ed
extracomunitari;

b) la diffusione di informazioni, idee e valori per favorire la conoscenza e la discussione dei
problemi sull'infanzia abbandonata con l'obiettivo di formare le coscienze ed il senso comune
al primato dell'altruismo sull'egoismo;

c) promuovere e favorire quelle iniziative mediante le quali, famiglie che ne facciano
espressa richiesta, assumano l'impegno di costituire un valido punto di riferimento esterno per
bambini ricoverati presso istituti;

- 
- d) realizzare forme concrete di inserimento sociale e di promozione umana per gli handicappati ed emarginati in genere; per i bambini, gli anziani, i giovani, gli ex detenuti, gli immigrati, mediante prestazioni di servizi sanitari ed assistenziali, di inserimento lavorativo ed abilitativi, di recupero umano e culturale, di professionalizzazione, di specializzazione e similari, promuovere ogni azione tendente alla promozione della cultura, all'educazione alla legalità, alla conoscenza e la presa di coscienza dei propri diritti e doveri, alla promozione dei diritti civili e della persona, all'educazione e partecipazione alla "cosa pubblica", all'educazione alla continua ed attiva partecipazione alle decisioni che riguardano la comunità affiancando le istituzioni pubbliche;
- e) promuovere attività inerenti la cultura della donazione di sangue e di organi in generale;
- f) fare ricerche territoriali nel campo dell'emarginazione, della disoccupazione e della sicurezza sociale;
- g) favorire la cultura del recupero del patrimonio culturale, artistico ed artigianale;
- h) accettare donazioni di prodotti sanitari, alimentari, vestiario, e beni di prima necessità da distribuire a enti, nuclei familiari e/o comunque a persone bisognose;
- i) fare convenzioni con enti pubblici e privati, con il banco alimentare per la distribuzione ai bisognosi del territorio dei prodotti assegnati.

L'Associazione potrà, nei termini e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti, senza scopo di lucro, svolgere tutte le attività inerenti agli scopi sociali.

L'Associazione può attraverso i suoi soci attivarsi per sviluppare un servizio sociale di assistenza e recupero di soggetti in difficoltà, bambini, anziani, disabili ed handicappati in genere, al recupero dell'ambiente umano, sociale, culturale ed artistico, per una migliore qualità della vita, ed in genere per tutte le attività che la stessa si propone.

Essa può compiere tutte le operazioni finanziarie, aventi pertinenza con gli scopi associativi, e, sempre in relazione con gli stessi, potrà dare in appalto, con fondi propri o con fondi concessi



da enti pubblici e/o privati, l'esecuzione di opere edili che necessitino per il ripristino degli immobili ove si esercitano le attività dell'associazione.

L'Associazione potrà utilizzare l'opera del volontariato e degli obiettori di coscienza in servizio civile. Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione potrà usufruire di contributi erogati da Enti pubblici e privati e da singole persone e conseguentemente potrà stipulare delle convenzioni con atti pubblici.

Potrà, inoltre, rendersi promotrice per la costituzione di comitati, o altre forme associative, tecnicamente e specificamente idonei secondo il diritto vigente, anche assumendo interessenze partecipazioni e affiliazioni con altri enti che abbiano oggetto affine, connesso, complementare o analogo al proprio.

ART.4

Le **RISORSE ECONOMICHE** per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione di volontariato derivano da:

1. contributi degli aderenti;
2. contributi da privati;
3. contributi dello Stato, di Enti o d'Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. contributi di organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

ART.5

Il **Numero Dei Soci** è illimitato.



ART.6

I **SOCI** sono distinti nelle seguenti categorie:

- soci fondatori
- soci effettivi
- soci sostenitori
- soci onorari.

Sono **SOCI FONDATORI** coloro i quali hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto costitutivo. Essi sono anche soci effettivi e la loro opera è resa in modo completamente gratuita.

Sono **SOCI EFFETTIVI** coloro i quali sono in regola con il pagamento della quota annuale e che partecipano attivamente alla vita dell'associazione, fornendo un contributo fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi sociali. L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo, contenente tra l'altro la richiesta dei dati di cui ai criteri per il giudizio sull'ammissione. La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione. Possono far parte dell'associazione in qualità di socio effettivo, le persone che con dividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà. Esse verranno ammesse dall'Organo Amministrativo in base alle loro qualità morali. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all'Associazione. I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione risulteranno chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione. La delibera sull'ammissione è inappellabile. L'accoglimento o rigetto della domanda di iscrizione sarà comunicata per iscritto all'interessato entro sette giorni lavorativi. Al ricevimento della comunicazione, anche verbale, dell'ammissione, l'aspirante socio deve versare entro una settimana la quota annuale ed una tassa di iscrizione; deve inoltre depositare nella sede n° due fotografie

formato tessera nonché certificato del casellario giudiziario ed una copia di un documento di

riconoscimento. Solo quando la posizione dell'aspirante socio sarà regolarizzata, questi

diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'associazione.

Vengono ammessi tutti coloro che non hanno condanne penali in corso, e che il Direttivo

ritiene di sani principi morali. Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote

sociali hanno diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci tanto ordinaria che straordinaria. I

neo soci effettivi per un periodo di 2 anni non hanno diritto di elettorato passivo (essere eletti

alle cariche sociali).

La qualità di socio non è trasmissibile; il recesso deve essere comunicato con preavviso di

almeno novanta giorni.

L'esclusione è decisa dal Direttivo per gravi motivi.

Vengono esclusi coloro che subiscono condanne penali o che si dimostrino indegni operando

contro le finalità dell'associazione.

Il contributo associativo deve essere versato all'atto dell'ammissione, e non può mai essere

ripetuto dal socio escluso.

Il socio, infatti, non ha alcun diritto sulla ripartizione del patrimonio dell'associazione, né

durante la vita dell'Associazione stessa, né dopo la sua eventuale cessazione, estinzione o

scioglimento.

Sono soci sostenitori tutti coloro che, pur non partecipando attivamente alla vita

dell'Associazione, ne condividono gli ideali, aiutano, collaborano saltuariamente con

contributi, idee o in qualunque altro modo possibile.

Sono soci onorari coloro che vengono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del

Consiglio Direttivo per particolari meriti o servizi resi all'Associazione. Essi sono esentati dal

pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. Le

prestazioni fornite dai soci effettivi, sostenitori ed onorari sono gratuite, per essi è previsto

esclusivamente il rimborso di spese sostenute per l'espletamento di eventuali incarichi affidatigli.

I **SOCI SOSTENITORI** hanno diritto di partecipare all'assemblea, ma non hanno diritto di voto.

DIRITTI: gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali. essi hanno diritto d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Hanno diritto di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.

DOVERI: gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale e di fiducia verso il prossimo.

Le **CAUSE DI RADIAZIONE** dei soci sono le seguenti: morosità, indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti o inattività prolungata.

Il Consiglio Direttivo può radiare il socio moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di esso. Indipendentemente da quanto sopra decorsi tre mesi dalla scadenza annua senza che il socio abbia saldato la propria quota d'iscrizione annuale, il socio stesso è automaticamente radiato senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza necessità alcuna di notifica della radiazione. A tal fine il Presidente provvede ad annotarlo nell'apposito "libro dei soci" o "scheda del socio" la radiazione del socio. Il socio, non in regola con le quote dovute, non ancora radiato, pur rimanendo socio, non ha diritto a partecipare alle attività sociali.

Il Consiglio Direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata un'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, provvede a radiare i soci che siano rimasti totalmente inattivi e gli ultimi sei mesi, al fine di eliminare i soci ormai inutili e che farebbero alzare il



“quorum” delle Assemblee.

Nel caso di indisciplina o condotta scorretta ripetute da parte dei soci, il Collegio dei probiviri, su richiesta di intervento da parte del Consiglio Direttivo, applica nei loro riguardi la sospensione temporanea o la radiazione senza rimborso delle quote sociali.

Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. I soci radiati possono ricorrere alla decisione nella prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

ART.7

Gli **ORGANI SOCIALI** sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 8

L'**ASSEMBLEA** è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie. Le Assemblee, sia Ordinarie che straordinarie sono convocate, mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca della Sede sociale, almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea può essere convocata su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno due dei suoi membri, dal Collegio dei Revisori dei Conti, o da almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Nel caso in cui l'Assemblea deve occuparsi della nomina di cariche sociali all'avviso di convocazione deve venire allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche.

Il primo punto all'O.d.g. deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, onde permettere ai soci che riescono ad essere riammessi di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione.

L'Assemblea straordinaria è valida se si raggiunge il quorum dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con un numero di soci pari alla metà più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci sempre aventi diritto al voto.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano.

Nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, fa eccezione l'Assemblea relativa allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio per la quale è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto a voto. Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano.

L'Assemblea generale dei Soci:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina il Collegio dei Sindaci;
- nomina il Collegio dei Proviviri;
- approva le relazioni ed i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto e su tutto quanto viene ad essa demandato

dal Consiglio Direttivo, dalla legge e dal presente statuto.

In seduta straordinaria, l'Assemblea viene convocata dal Rappresentante del



Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Sindaci, o da almeno un quinto dei soci.

Le Assemblee devono essere pubblicizzate mediante comunicazione scritta affissa nei locali della sede sociale, ma possono essere convocate con il mezzo più veloce.

All'Assemblea i soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da una persona di loro fiducia o da un altro associato che non sia componente del Consiglio Direttivo o dei Sindaci. Ogni socio non può essere delegato da più di tre soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione (anche di pertinenza esclusiva di qualche Organo sociale o di qualche Membro di Organo sociale) che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione(o rigetto) dei rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- redazione/modifica/revoca dei Regolamenti interni, il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative può redigere/modificare/revocare propri Regolamenti interni;
- deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria; invece la redazione /modifica/revoca di un regolamento interno vengono approvati dall'Assemblea ordinaria.

ART.9

L'ORGANO AMMINISTRATIVO è costituito dal Consiglio Direttivo composto da sette membri nominati dall'assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Tutti i membri di Organi sociali devono essere soci effettivi.



Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed

il Tesoriere; può nominare altre cariche temporanee fissandone i poteri e i compiti.

Le cariche sono gratuite. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la presidenza dell'Assemblea e la sua convocazione, la convocazione del Consiglio Direttivo e la sua Presidenza, e la nomina del Segretario nel caso di assenza. In caso di urgenza, il presidente del Consiglio Direttivo assume i provvedimenti di competenza dello stesso, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo in associazione con il tesoriere, firma le autorizzazioni di spesa e di erogazioni. Nel caso che uno dei membri del Consiglio con comportamenti antidemocratici intralciasse il raggiungimento degli scopi sociali, le deliberazioni del Consiglio debitamente motivate sono da sottoporre fin da subito all'Assemblea ordinaria, per ivi intraprendere i provvedimenti del caso.

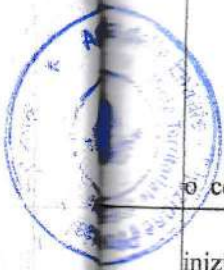
Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei loro incarichi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'assemblea degli associati tra i soci effettivamente iscritti da almeno due anni. Essi potranno essere revocati dall'assemblea per palesi e gravi motivi in contrasto evidenti con le finalità dell'associazione, con delibera motivata e circostanziata e comunque approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo.

- La radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
- L'ammissione di nuovi soci nel rispetto dei criteri previsti dallo Statuto;
- Deferimento al Collegio dei Probiviri dei soci in caso di loro indisciplina



o condotta scorretta; Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in merito alle

iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli

scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) delibera su eventuali regolamenti di organizzazione ed amministrazione dell'associazione;
- c) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- d) attua le deliberazioni dell'assemblea, predispone il bilancio annuale sia quello consuntivo che quello preventivo;
- e) predispone, se lo si rende necessario, il regolamento interno per disciplinare l'attività dell'Associazione sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera sull'ammontare delle quote associative annuali da versare da parte dei soci effettivi.

Inoltre, previa approvazione dell'Assemblea degli associati, il Presidente del Consiglio Direttivo ritenuto che l'elencazione che segue ha carattere esemplificativo e non tassativo, potrà:

acquistare, vendere, permutare o conferire mobili ed immobili, costituire servitù attive, accettare quelle passive, stipulare contratti di locazione, di leasing, assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, consentire iscrizioni, trascrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie di qualsiasi genere, rinunciare alle ipoteche legali, esonerando in ogni caso i competenti conservatori da responsabilità, prestare garanzie, oltre che reali anche personali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare a compiere qualsiasi altra operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, delle Casse Depositi e Prestiti, e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato, poste e telegrafi, ferrovie, dogane,



imprese ed enti statali e parastatali, comunali, regionali e provinciali, P.R.A. etc; contrarre mutui ipotecari, preliminari di qualunque natura, contratti assicurativi, richiedere finanziamenti, assumere e licenziare lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dall'Associazione (art. 3 comma 4 legge 266/91), agevolati, richiedere le licenze, dare assenso per le volture di esse, nominare e revocare direttori e procuratori determinandone i poteri ed i compensi eventuali, effettuare operazioni bancarie di ogni tipo, compresa l'apertura di conti correnti, prelevare anche allo scoperto, emettere cambiali, scontarle, girarle, farle protestare, assumere qualsiasi obbligazione per fidejussione ed avallo, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute all'associazione, rilasciare quietanze e scarichi, concedere e compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo dell'associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo è affidato il coordinamento e la direzione di ogni attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri in carica.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge e lo statuto riservano tassativamente all'Assemblea.



Il **COLLEGIO DEI SINDACI** è composto da tre membri effettivi.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi..

Vengono nominati dall'Assemblea che nomina il Presidente dello stesso Collegio. Le cariche sono gratuite. I suddetti membri devono risultare iscritti all'Albo dei revisori dei conti. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei loro incarichi.

Compiti del Collegio dei Sindaci:

- partecipazione alle riunioni del C. D. senza però potere di voto;
- Verifica della legittimità delle operazioni dei C.D. e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa , dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'assemblea;
- redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;
- convocazione, in caso di necessità, di un'Assemblea qualora il C.D. non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del C.D.

ART. 11

COLLEGIO DEI PROBIVIRI; I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre effettivi più eventuali supplenti, durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di probiviri è incompatibile con quella di membro del C.D. e/o di Sindaco. All'atto di accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 23/82 -

2399 C.C.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile.
- decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un'Assemblea straordinaria; nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali.

Le prestazioni effettuate per l'espletamento della suddetta carica è resa in forma completamente gratuita.

ART. 12

Il **BILANCIO CONSUNTIVO** per l'esercizio trascorso deve essere redatto entro il 30 Aprile dell'anno successivo dal Consiglio Direttivo il quale provvederà a presentare all'assemblea anche il bilancio preventivo per l'esercizio successivo nei termini previsti dalla legge, corredandoli della nota integrativa. Per far fronte alle spese di gestione.

I soci effettivi sono tenuti a versare un contributo annuale che sarà fissato dal Consiglio Direttivo annualmente.

ART.13

LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE o la sua cessazione o estinzione potrà essere deciso da un' Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nomina inoltre uno o più liquidatori fissandone i poteri. I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti ad altre Associazione di volontariato operante in identico o analogo settore (art. 5 legge 266/91), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo".

ART.14

I **REGOLAMENTI INTERNI**, le disposizioni, ecc. emessi dagli organi competenti nell'ambito delle proprie mansioni hanno valore legale all'interno dell'associazione ed impegnano tutti soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

ART.15

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle leggi statali e regionali emanate ed emanante in materia.

Letto agli intervenuti che approvano e per i quali sottoscrive il presidente ed il segretario.

Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Nocera Antonina

Arch. Amella Leonarda

